



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

ORDINANZA N. 96 del 9 OTT. 2008

OGGETTO: limiti all'accattonaggio nel territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato il notevole incremento di soggetti che, specie nelle vie del centro storico cittadino, presso le intersezioni stradali, davanti alle chiese ed agli ingressi di cimiteri e ospedali, nel piazzale della Stazione, nei mercati rionali ed in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori;

Considerato, altresì, che:

- a parte qualche caso isolato, il fenomeno dell'accattonaggio avviene con modalità tali da far ritenere che lo stesso sia gestito da strutture organizzate;
- spesso l'elemosina viene richiesta in modo insistente e causando molestia alle persone tanto da generare lamentele e malumori;
- quando la questua è chiesta nei pressi degli impianti semaforici viene messa a pregiudizio la sicurezza della circolazione stradale nonché degli stessi elemosinanti;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici dei Servizi Sociali già interviene a favore delle persone indigenti che lo richiedano e ritenuto opportuno di doversi attivare anche nei confronti delle persone bisognose qualora le stesse non si rivolgano direttamente agli Uffici preposti;

Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l'accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08 settembre 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Vista la comunicazione preventiva inoltrata al Prefetto della provincia di Reggio Calabria;

ORDINA

L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:

- intero territorio della 1^a Circostrizione;
- presso le intersezioni stradali;
- all'interno e in prossimità dei mercati rionali;
- nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura;
- davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

Si dispone che, qualora gli Organi preposti accertino la presenza di persone dedite all'accattonaggio, si provveda all'identificazione delle stesse ed alla segnalazione dell'evento ai Servizi Sociali che attueranno idonei e tempestivi interventi assistenziali.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 300,00;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
Dr. Giuseppe Scopelliti